

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1595)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1961*

*(V. Stampato n. 2953)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

**e col Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 13 GIUGNO 1961

**Provvidenze a favore dei formaggi « parmigiano-reggiano »  
e « grana-padano » prodotti nella campagna 1960-61**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi « parmigiano-reggiano » e « grana-padano » prodotti da produttori agricoli singoli o associati nella campagna 1960-61, ed a fissarne le relative modalità.

#### Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso dei prodotti conferiti, ai sensi del precedente articolo, dai produttori agricoli mediante la concessione di un contributo statale negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di acconti a produttori agricoli conferenti.

Il contributo statale sarà pari a lire 4 per ogni cento lire di capitale preso in pre-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stato e sarà corrisposto per la durata massima di un anno. Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva dell'operazione.

## Art. 3.

La somma complessiva da erogarsi per il contributo statale non potrà superare la somma di lire 450 milioni e sarà ripartita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste fra le province interessate all'ammasso di cui al precedente articolo 1.

## Art. 4.

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.